



Comune di San Tammara
Prot. N. 5307 del 15.07.16
Albo N. 612 del 15.07.16

Comune di Casapulla
PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81020
VIALE DELLA RIMEMBRANZA
TEL. 0823/497303 - FAX 493326
CODICE FISCALE: 80005150612
PARTITA IVA: 01787590619
e-mail comunedicasapulla@tin.it

Comando Polizia Municipale

Prot. N. 9250

COMUNE DI S. TAMMARO del 15.07.2016
PROVINCIA DI CASERTA

5307
PROT. N. 9250
del 15 LUG. 2016

Alla Centrale Unica di Committenza
C/O Comune di San Tammaro

Oggetto: Trasmissione Capitolato Speciale di Appalto "Affidamento in Concessione del Servizio Gestione Parcheggio a Pagamento". Pubblicazione.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la documentazione per la relativa pubblicazione.

Cordiali saluti

Il RUP
Lgt. Angelo Piantieri



Centrale Unica di Committenza

Comuni di:

San Tammaro, Casapulla, Curti

Comune Capofila San Tammaro

Via Domenico Capitelli 34 - 81050 San Tammaro (CE)

Sito internet: www.comune.santammaro.ce.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(approvato con determinazione del Comune di Casapulla n. 49 del 23/05/2016)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU TERRITORIO COMUNALE CON IMPIEGO DI PARCOMETRI, LUNGO LA STRADA NAZIONALE APPIA PER IL QUALE L'ENTE PROPRIETARIO HA CONCESSO IL NULLA-OSTA ALLA REALIZZAZIONE.

Posti totali su tutta la via Nazionale Appia 310, di cui: 240 posti a pagamento (strisce blu) - 50 posti liberi (strisce bianche) - 12 posti riservati a portatori di Handicap (strisce gialle) - 8 Box per fermata autobus (strisce gialle).

PARTE A

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, in merito:

- a) al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio Comunale, comprensivo della fornitura di strumenti di controllo della sosta, servizio di controllo e vigilanza sugli stessi;
- b) alla realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, così come da nulla-osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada (ANAS);
- c) all'esazione delle tariffe mediante parcometro per la sosta di autovettura nelle aree individuate sul territorio comunale, (via Nazionale Appia) nonché la pubblicità inerente l'attivazione del servizio e conseguenti modalità di svolgimento;
- d) Posti totali su tutta la via Nazionale Appia : 310 di cui:

240 posti a pagamento (strisce blu) - 50 posti liberi (strisce bianche) – 12 posti riservati a portatori di Handicap (strisce gialle) – 8 Box per fermata autobus (strisce gialle).

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ampliare e/o limitare le aree oggetto del servizio, o di affidare eventuali servizi complementari o propedeutici al corretto svolgimento dei servizi affidati alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Tutti i costi di investimento per la corretta erogazione del servizio sono posti a totale carico del concessionario, ivi compresa l'eventuale tassa OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO da erogare all'A.N.A.S.(che per l'anno 2016 ammonta ad €. 6102,00 (seimilacentodieci/00)- e le spese necessarie per l'espletamento della gara che saranno anticipate dal Comune di Casapulla e successivamente, (entro 30 giorni dall'aggiudicazione) rimborsate dalla ditta aggiudicataria

Art. 2 Durata dell'appalto, importo presunto, svolgimento e decorrenza del servizio

1. La durata della concessione viene fissata in anni **Cinque** decorrenti dalla data del verbale di consegna. L' si riserva la facoltà di consegna del servizio nelle more della stipula del contratto.
2. Il concessionario è tenuto in primo luogo alla realizzazione dei parcheggi (realizzazione delle strisce delimitanti gli stalli nelle strade indicate dal progetto, l'installazione dei parcometri e della segnaletica connessa) in un tempo massimo di trenta giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree.
3. La decorrenza del servizio avrà luogo al termine della realizzazione dei lavori di cui al punto 2. così come risultante da apposito verbale di consegna del servizio da redigersi congiuntamente Concessionario e Amministrazione Comunale.
4. Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza.
5. Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà prevista all'art 217 D.Lgs. 50/2016.
7. L'importo presunto dell'appalto, come determinato dalla sez II Bando di Gara, corrisponde ad un importo annuo presuntivo Lordo di € 234.000,00 (euro duecentotrentaquattromila/00) per un totale di € **1.170.000,00** (euro unmilione centosettantamila/00) per cinque anni.
8. I prezzi e le tariffe saranno oggetti di revisione annuale sulla base delle percentuali ISTAT.

Art. 3 Carattere dei servizi

1. Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
2. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 4 Canone dell'appalto

1. Il canone, comprensivo di qualsiasi tributo locale a qualsiasi titolo gravante sulle aree (Tosap/Tarsu/etc.) che l'affidatario dovrà corrispondere al Comune, è costituito da:
 - Una percentuale sugli introiti derivanti dal servizio di sosta come risultante dall'offerta di gara, non inferiore al 20% degli incassi.
2. Il corrispettivo dovuto al Comune dovrà essere versato trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo alla fine di ogni trimestre;
3. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico avente come beneficiario il Comune di Casapulla presso la Tesoreria Comunale.
4. In caso di ritardato pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora.
5. Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio. Scaduto questo termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Compiti dell'appaltatore e modalità di conduzione del servizio

1. L'affidatario-gestore avrà l'obbligo di provvedere alla gestione dei servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato.
2. Nell'espletare i servizi in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Comunale e contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Eventuali modifiche saranno preventivamente concordate ed andranno in vigore solo dal momento in cui saranno ufficializzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Al termine del periodo di affidamento le aree, le strutture ed i mezzi fidati ritorneranno nella disponibilità gestionale del Comune.

Art. 6 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e verso terzi per tutti i danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento degli stessi..
2. Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal

presente Capitolato e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente Capitolato Speciale.

Art. 7 Personale

1. Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, a tal fine ogni tre mesi fornirà all'Amministrazione copia delle ricevute relative al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale impiegato.
3. L'Amministrazione Comunale, si riserva anche la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 8 Altri obblighi del concessionario

1. Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate a cura e spese del concessionario compresi tutti i lavori stradali di segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada vigente.
2. In particolare per la segnaletica verticale dovranno essere presentati i certificati di conformità previsti per Legge.
3. Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, ed alla segnaletica stradale a cura e spese del concessionario, durante il periodo della concessione.
4. Dovrà essere predisposta l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico del concessionario se questa non sarà opportunamente coperta da assicurazione contro atti vandalici.
5. Il concessionario dovrà occuparsi anche:
 - della raccolta degli incassi e successivo conteggio, divisione per conio, insacchettamento, rendicontazione al Comune e versamento in banca;
 - di elevare sanzioni mediante il proprio personale per l'inosservanza del Codice della Strada e provvedere alla successiva rendicontazione dei verbali stessi alla Polizia Locale settimanalmente;
 - della gestione di tutti gli oneri fiscali collegati alla gestione.
6. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad eseguire:
 - il rifacimento prima dell'inizio di ogni stagione di tutta la segnaletica orizzontale (quindi due volte l'anno);
 - la manutenzione in norma della segnaletica verticale e d'informazione installata e sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge;
 - pulizia delle aree immediatamente adiacenti ai parcometri.

Art. 9 Responsabilità civile e spese legali

1. Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento graverà esclusivamente sul concessionario.
2. Il Concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di sosta.
3. I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che risultassero a carico dell'Amministrazione per fatto e colpa del Concessionario, saranno addebitate al medesimo in occasione del primo pagamento.

Art. 10 Assicurazioni

1. Grava sul concessionario l'obbligo, da ritenersi compensato nel corrispettivo contrattuale, di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, mediante apposita polizza ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) anche ai sensi (a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e ss. mm. ii., (b) del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e ss. mm. ii. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento.
2. Sempre a pena di revoca, la polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:
 - I massimali di risarcimento saranno adeguati all'effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: Ambito RCT - euro unmilione cinquecentomila unico per sinistro; Ambito RCO - unmilione cinquecentomila per sinistro, con il limite di euro un milione per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

Art. 11 Deposito cauzionale definitivo

1. 1. L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con offerta economica aggiuntiva superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
2. 2. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
3. 3. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla

richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma e del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

4. 4. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il diritto il contratto.

Art. 12 Ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 13 Condizioni generali del contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessione di servizi.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Art. 14 Subappalto

Il servizio non può essere subappaltato neanche in parte.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto e del credito

1. E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei Contratti.
2. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento opelegis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il prestatore di servizio sia un raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 17 Responsabile della fornitura del servizio e nominativo del personale addetto all'esecuzione

L'aggiudicatario dovrà indicare sia il responsabile dell'esecuzione dell'appalto, che costituirà l'interfaccia di riferimento fra la stessa e l'Amministrazione, sia i nominativi e gli estremi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto fornendo il relativo elenco al Responsabile del Servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni.

Art. 18 Sorveglianza e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale comunicherà in forma scritta i soggetti che dovranno effettuare la sorveglianza ed il controllo del servizio e potrà comunicare in ogni tempo eventuali variazioni.

Art. 19 Penalità

Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare l'appalto alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione della gestione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria.

Le penali accumulate per ogni mese di servizio dovranno essere versate contestualmente all'importo dovuto all'ente per il servizio reso.

Art. 20 Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
- applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva eventuale responsabilità sia penale che civile;
- nel caso previsto per ritardati pagamenti;
- mancato rispetto delle norme contrattuali in vigore nei confronti dei dipendenti.

2. In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle proprie controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione la cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 21 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono da intendersi a totale carico del concessionario.

Art. 22 Obblighi e riservatezza

1. L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto
2. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 23 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Santa Maria C.V.

Art. 24 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 25 Trattamento di dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 26 Spese a carico dell'appaltatore

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 27 Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliandi di sosta, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente Capitolato.

L'amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà al Concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

PARTE B

1. Servizio di gestione aree di sosta a pagamento

Art. 1 Elenco dei parcheggi da realizzare

Per strisce blu si intendono i posti auto soggetti alla tariffazione di cui all'art. successivo. Per strisce gialle si intendono i posti auto riservati ai diversamente abili in possesso del contrassegno di cui al DPR 503/1996. Tali posti saranno esentati dalla tariffa in vigore nelle relative ed adiacenti strisce blu. Per strisce bianche si intendono i posti auto gratuiti.

Art. 2 Descrizione del servizio di gestione

Il servizio di gestione dei parcheggi pubblici, dovrà avvenire tramite l'installazione di parcometri gestiti da personale del gestore cui sarà attribuita dal Sindaco la qualifica di "Ausiliario del Traffico" ai sensi dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e ss. mm. ii., nonché secondo le disposizioni di cui alla bozza di contratto.

Art. 3 Destinazione delle aree e facoltà dell'Amministrazione

1. Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo. Non è consentito l'uso delle aree non conforme a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi attività che non sia parcheggio di veicoli. ***Dovranno essere comunque garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.***

2. Nessun compenso sarà riconosciuto al gestore per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, dell'Amministrazione Comunale, dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ambulanze, e della pubblica amministrazione in generale, il quale sarà obbligato a far sostare i suddetti veicoli per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio. Saranno altresì esentate dal pagamento le auto ibride o elettriche ed i veicoli in uso ai portatori di handicap.

3. Rimane in capo all'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno ed in caso di esigenze di particolare rilevanza, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare gli orari di validità della sosta nelle strisce blu, le tariffe, nonché il numero degli stalli di sosta

a pagamento precisando che tali modifiche saranno approvate con atti propri del Comune e non potranno dar luogo ad alcuna ulteriore pretesa economica da parte del Concessionario. In particolare si sottolinea che tali eventuali modifiche saranno effettuate, sentito il parere del Concessionario, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

4. Il Comune si riserva di spostare per ragioni di viabilità e urbanistiche, o per cause di forza maggiore, gli spazi destinati alla sosta a pagamento sopra indicati in altre aree del proprio territorio, precisando che ogni spesa per il trasferimento dell'area di sosta con relativo parcometro è a carico del Concessionario.

5. Il Comune di potrà sospendere il servizio di parcheggio senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna nei seguenti casi:

- qualora si rende necessario eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- qualora il suolo dove insiste il parcheggio sia oggetto di risistemazione, ristrutturazione;

- qualora vi siano delle esigenze giudicate di particolare rilevanza dalla Giunta Comunale, ed in caso di eventi sportivi, socio-culturali e turistici anche non promossi dall'Amministrazione Comunale per un numero massimo di 15 giorni per anno dandone comunicazione preventiva al Concessionario.

Art. 4 Controllo e sorveglianza – Ausiliari del Traffico

1. Il personale della ditta concessionaria agisce nelle vesti di "Ausiliario *del Traffico*" ai sensi della Legge 127/97 e ss. mm. ii.; in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un preavviso di sosta numerato progressivamente, una copia del quale dovrà essere lasciata sotto il tergicristallo del veicolo

2. I primi dieci minuti di sosta saranno liberi per tutti gli utenti.

Gli ausiliari, oltre al bollettario per la redazione di preavviso di sosta, saranno muniti di BOLLETTARIO di "preavviso 10 minuti" che depositeranno all'atto dell'accertamento sul parabrezza del veicolo.

Decorso tale periodo "dieci minuti" l'ausiliario provvederà ad elevare preavviso di contravvenzione.

I Preavvisi di contravvenzione, prima dell'uso dovranno essere vidimati dalla Polizia Municipale;

3. Gli Ausiliari del Traffico potranno operare relativamente alle violazioni di cui agli artt. 7 e 157 del Codice della Strada.

4. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Locale del Comune di Casapulla cui compete anche l'indirizzo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione dell'attività degli Ausiliari del Traffico, in concerto con la ditta appaltatrice. L'ausiliario della sosta, coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine alle irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le

competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale che sarà assicurato tempestivamente.

5. L'Ausiliario del Traffico dovrà sempre comportarsi con correttezza e senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

6. In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell'espletamento delle proprie funzioni sopracitate, il Comando di Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento, la revoca del provvedimento di nomina.

7. Gli Ausiliari del Traffico dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento riportante la fotografia, nominativo, vidimazione dal Comune ed estremi del Decreto Sindacale di nomina. Per le stesse finalità il concessionario dovrà dotare il personale di idonea divisa.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico spetteranno esclusivamente al Comune. Al concessionario sarà riconosciuta la somma pari ad € 3,50 iva esclusa per ogni verbale elevato. A fronte di tale importo il concessionario a mezzo di proprio personale e mezzi ubicati presso il Comando di Polizia Municipale dovrà provvedere al servizio di data entry, stampa ed imbustamento dei verbali elevati dagli ausiliari al traffico.

Art. 5 Fornitura ed installazione dei parcometri

1. Il controllo della durata della sosta avverrà mediante dispositivi/parcometri elettronici di ultima generazione, in grado di fornire il massimo dei servizi richiesti e alimentati a batteria e/o con pannello fotovoltaico.
2. I parcometri dovranno essere non inferiori a otto unità e dislocati lungo tutta l'area interessata, così come nulla-osta dell'ente proprietario della strada (ANAS);
3. I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
 - configurazione pagamento, accettazione monete con almeno 6 coni differenti in monete e tessera prepagata o bancomat/carte di credito;
 - possibilità di inibire l'accesso all'introduzione di moneta mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
 - essere omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici (allegare copia approvazione) rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada;
 - rispondere alla normativa CEI 11-1 pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1996;
 - essere conformi alla direttiva CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
 - avere notevole resistenza agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici;
 - avere temperatura di funzionamento da - 25° a + 55°;
 - essere adeguati alla Legge 28/12/2015 n° 208;

n.b. le caratteristiche migliorative dei parcometri e di ogni altro dispositivo offerto, così come le caratteristiche minime dei parcometri dovranno essere dimostrato tramite titolo di acquisto o dichiarazione del produttore degli stessi.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta A documentazione amministrativa così come previsto al punto 12 del Disciplinare di gara.

Art. 6 Raccolta incassi

L'operazione di scassetamento deve essere documentata da apposito scontrino emesso dal parcometro, ove dovrà risultare la data del prelievo e l'ammontare del prelievo precedente. E' fatto, inoltre, obbligo al Concessionario mantenere perfettamente funzionale ogni singolo parcometro.

Art.7 Disciplina del servizio. Sosta, e parcheggi

La gestione delle aree di sosta e dei parcheggi individuate per zone, giornate e numero di posti auto (in allegato) sarà effettuata secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. La sosta verrà effettuata tutti i giorni con l'esclusione dei giorni festivi, 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. dalle ore

Art. 8 Tariffe

Le tariffe per i servizi di sosta sono stabilite e determinate dall'Amministrazione concedente, così allo stato differenziate:

- € 1 (uno) per ogni ora di sosta;

Per i titolari degli esercizi commerciali nonché per i propri dipendenti la possibilità fornirsi di abbonamento mensile al costo di 20,00 euro.

2. Fornitura e manutenzione della segnaletica stradale

Art. 9 Definizione

Le attività ed i lavori di segnaletica saranno eseguiti su tutto il territorio comunale sulle strade indicate negli ordinativi dei lavori erogati dall'ufficio segnaletica del Comune e potranno comprendere:

a) Esecuzione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale su sede stradale e relative pertinenze (comprese le corsie preferenziali con la sola esclusione di quelle tramviarie, sedi carrabili, marciapiedi).dei lavori ordinati sarà applicata la sanzione di cui all'art. "Penalità".

Art. 10 Esecuzione lavori

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori e delle forniture l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si

trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente.

Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

In particolare l'Impresa per le forniture dei segnali dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 45 Comma 8 del Nuovo Codice della Strada e Art. 194 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 11 Segnaletica verticale

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 Km/ora.

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che, globalmente, in conformità di quanto disposto al punto 7 dell'art. 77 del D.P.R. N. 495 del 16/12/ 1992, non dovranno occupare una superficie maggiore di cm²/q. 200.

Art. 12 Sostegni

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare anti rotazione (art. 82 D.P.R. n. 495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123. Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m. Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie. Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta dalla Ditta appaltatrice.

Art. 13 Sostegno a portale

I sostegni del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in acciaio ad alta resistenza zincato a caldo con ritti a sezione variabile a perimetro costante, oppure con strutture a traliccio reticolare costituite da tubi saldati e scordonati zincati a caldo e verniciati con vernici alle resine epossidiche adatte a resistere alle condizioni di impiego per sede stradale, di dimensioni calcolate secondo l'impiego e la superficie di targhe da installare.

La traversa sarà costituita da tubolare a sezione rettangolare 0 quadra e collegata mediante piastra di idonea misura. La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora. I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

L'altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe sarà di cm. 250. La bulloneria sarà in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320.51.6.

Le dimensioni maggiori saranno determinate dalla Ditta appaltatrice tenendo presente che sotto la sua responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 150 km/ora. L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo.

I segnali dovranno essere installati (art. 81 D.P.R. n. 495/92) in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione dei Lavori. Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservata in modo insindacabile dalla Direzione dei Lavori e saranno ed esclusivo carico e spese della Società cottimista. Ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente pesati.

Art. 14 Segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale avrà valori di rifrangenza richiesti dalla norma per la segnaletica orizzontale,

Art. 15 Segnaletica in pitture spartitraffico

La linea tratteggiata di colore bianca che delimita l'area di parcheggio deve avere una misura vuoto per pieno pari a mt. 1.00 (UNO), le cui dimensioni di larghezza, nonché le dimensioni delle strisce Blu, devono rispettare le misure come da nulla-osta dell'ente proprietario della strada (ANAS); Vanno altresì rispettate le distanze dagli incroci, dagli attraversamenti pedonali e la distanza dagli accessi alle proprietà private;

La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo semovente. I bordi delle strisce, linee arresto, zebra scritte, ecc..., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.

Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada. Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare: peso per litro a 25 gradi °C, il tempo di essiccazione, viscosità, percentuale di pigmento, percentuale di non volatile, peso di cromato di piombo 0 del biossido di titanio per altro di pittura gialla 0 bianca rispettivamente percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantità raccomandata applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli. Le pitture posate in opera dovranno soddisfare i requisiti esplicitamente elencati nei successivi paragrafi ed essere conformi alla dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore entro le tolleranze appresso indicate. Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà imporre la sostituzione.

Art. 17 Durata e caratteristiche delle vernici

La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l'essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all'usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l'azione della luce dei fari.

Per ottenere valori di retroriflessione RL maggiori di quelli normalmente rilevabili, si può procedere alla post spruzzatura delle perline aventi la stessa granulometria.

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per quella gialla da pigmento organico. Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccanti contenuti nella vernice.

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l'uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.

La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. (ASTM D 1738); ed il peso solido specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 gradi °C (ASTM D 1473). b) Caratteristiche delle sfere di vetro. Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno per il 90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo indicato nella norma UNI 9394-89. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%.

La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a chilogrammi 0,100 per metro lineare di striscia larga centimetri 12 e di chilogrammi 1,00 per superfici variabili di mq. 1,3 e 1,4.

In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell'aria tra i 15 gradi °C e 40 gradi °C e umidità relativa non superiore al 70%, La vernice applicata dovrà asciugarsi entro 30-40 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

IL RUP
Lgt. Angelo Riantisi

